



MINUTA
S
VIA FAX

Ministero della Salute

Ufficio Legislativo
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0000705-P-29/01/2015

I.B.B.E. 1/2015/10158



153306312

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Regionali
Servizio politiche socio-sanitarie e
culturali

Fax n. 06/6779.4005

OGGETTO: legge della regione Marche 1 dicembre 2014, n. 32, recante "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia" pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 2014, n.114.

Con riferimento alla legge della Regione Marche 1 dicembre 2014, n. 32, in oggetto specificata, questo Ministero non ha rilievi di ordine costituzionale da sollevare.

Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare quanto segue.

La legge regionale in esame mira a disciplinare, in maniera organica, il sistema integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia.

Con riguardo all'integrazione socio-sanitaria, l'articolo 4 specifica che essa è garantita dai Comuni associati negli ATS (ambiti territoriali sociali), in accordo con i distretti sanitari dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Il comma 2 del medesimo articolo richiama l'articolo 3-septies del decreto legislativo 502/1992, in ordine alla definizione delle prestazioni socio-sanitari, mentre il comma 4 specifica che le attività indicate dallo stesso articolo 4 sono gestite in base alle disposizioni della precedente legge regionale n. 13/2003, recante la "riorganizzazione del servizio sanitario regionale".

Nonostante tali precisazioni in merito alle modalità di gestione delle prestazioni socio-sanitarie, che fanno salve le competenze del servizio sanitario regionale, si ritiene opportuno segnalare altre parti della legge regionale in esame, che appaiono poco chiare e che potrebbero prestarsi ad interpretazioni errate.

In particolare, l'articolo 22 della legge in esame, rubricato "anziani non autosufficienti", dopo aver recato, al comma 1, la definizione di "anziani non autosufficienti", prevede che, a seguito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza, i soggetti interessati siano presi in carico dalla struttura organizzativa competente istituita presso ciascun distretto sanitario, in collaborazione con il personale del servizio sociale professionale dell'ATS competente. La norma non chiarisce, tuttavia, gli organi deputati a svolgere il predetto accertamento, né le procedure.

Pertanto, lo scrivente ritiene che la norma in esame debba essere letta secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che l'accertamento in questione debba essere svolto dalle competenti autorità del Servizio sanitario regionale, attese le valutazioni sanitarie che esso implica. Di ciò, dunque, dovrà tener conto la Giunta regionale che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, dovrà definire i criteri per l'accertamento della condizione di non autosufficienza.

Il comma 4 del predetto articolo, inoltre, stabilisce che i piani di ambito territoriale sociale (ATS) prevedono la realizzazione di una serie di servizi tra i quali "l'assistenza domiciliare integrata" e i "servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale anche temporanea". Si rammenta, al riguardo, che l'assistenza domiciliare integrata è un servizio compreso nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e, dunque, gestito e coordinato direttamente dal Distretto socio-sanitario delle Aziende sanitarie locali in collaborazione con i Comuni; il che, peraltro, sembra fatto salvo da quanto previsto dal citato articolo 4, oltre che dalla specificazione che l'assistenza domiciliare integrata debba svolgersi di concerto con l'ASUR (Azienda sanitaria unica regionale). Tuttavia, e proprio per le predette ragioni, sarebbe preferibile che la regolamentazione di tale servizio non venga rimessa, come invece prevede il comma 4 dell'articolo 22, ad un atto (piano di ATS) che ha natura di atto programmatico in ambito sociale. Analoghe considerazioni possono essere svolte per i servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale, laddove, ovviamente, si intenda far riferimento al complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti non autosufficienti e non assistibili a domicilio.

Infine, dall'articolo 23 della legge regionale in esame non si evince con chiarezza quali siano le risorse che confluiscono nell'istituto "Fondo per gli anziani non autosufficienti". Più in generale, l'aspetto del finanziamento delle prestazioni suddette meriterebbe maggiore chiarezza, in virtù del fatto che la ripartizione dei costi relativi alle prestazioni socio-sanitarie trova già una propria regolamentazione a livello nazionale, di cui deve essere garantito, in ogni caso, il rispetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(*Avv. Maurizio BORGIO*)